

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO:

Disegni di legge: Sen. Giovanelli ed altri - Legge quadro in materia di contabilità ambientale (S. 3116). Sen. Specchia ed altri - Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (S. 3294) (Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite del Senato) (*Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni*) ..... 156

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA:

Disegno di legge: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (C. 5809) (Parere alle Commissioni V e XI riunite della Camera dei deputati) (*Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni*) ..... 158

*Mercoledì 24 marzo 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO**

**Disegni di legge:**

**Sen. Giovanelli ed altri - Legge quadro in materia di contabilità ambientale (S. 3116).**

**Sen. Specchia ed altri - Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (S. 3294)**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite del Senato)

(*Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo iniziato nella seduta di ieri.

In apertura di seduta il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, dopo aver richiamato i punti essenziali della relazione, formula la seguente proposta di parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge S. 3116 e 3294;

premessi che l'esperienza già maturata nel campo della contabilità ambientale dall'ISTAT, il quale già da alcuni anni raccoglie ed elabora una serie di dati a carattere ambientale al fine di valutare i costi affrontati per riparare o difendersi dal danno ambientale, rende necessario procedere alla redazione di uno schema contabile sperimentale di bilancio ecologico da affiancare al bilancio dello Stato, idoneo a dare evidenza sia agli aspetti economici che a quelli ambientali delle variabili macroeconomiche relative al

computo della ricchezza nazionale e del benessere del Paese; infatti l'obiettivo, più volte auspicato già a partire dal 1996, con le varie risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica-finanziaria, è quello di misurare il costo sopportato e mai restituito dell'uso delle risorse naturali che contribuisce alla creazione del reddito reale del Paese, nonché, il costo del degrado dell'ambiente, attraverso l'individuazione dell'impatto delle attività economiche sulla natura e sull'ambiente, della stima monetaria di questo impatto e dei conseguenti aggiustamenti dei calcoli costi/benefici nel sistema di contabilità nazionale per fornire indicatori più idonei e più accurati del progresso economico da utilizzare come elemento qualificante nella pianificazione economica delle decisioni;

considerato che per rendere attuabili le proposte contenute nei disegni di legge dovrà essere avviata con estrema sollecitudine la creazione di appositi strumenti presso la ragioneria generale dello Stato (ministero del tesoro), con la collaborazione dell'ISTAT stesso, della commissione tecnica della spesa pubblica, dell'ENEA, dell'ANPA e del CNEL al fine di provvedere alla individuazione e alla definizione di specifici indicatori ed indici sensibili agli aspetti ambientali, da inserire all'interno di una contabilità ambientale parallela a quella vigente, al fine di valutare le integrazioni tra economia ed ambiente e giungere così ad una valutazione del prodotto interno lordo che tenga conto dell'impatto dei costi ambientali delle attività di produzione e di consumo;

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

sui disegni di legge di cui in premessa, con le seguenti osservazioni:

A) si ritiene che il sistema della contabilità ambientale debba essere essenzialmente concepito come strumento di bilancio parallelo, affiancato alla tradizionale contabilità economico-finanziaria;

B) con riferimento alla procedura della delega, si ritiene che i decreti delegati (articolo 2, comma 3 e articolo 3, comma 3, del disegno di legge n. 3116) debbano essere deliberati su proposta del ministro del tesoro di concerto con il ministro dell'ambiente;

C) con riferimento all'articolo 4, comma 3, del disegno di legge n. 3116 la facoltà delle regioni di formulare gli indirizzi agli enti locali dovrebbe essere armonizzata con la disciplina contabile degli enti locali dettata da una normativa nazionale, il decreto legislativo n. 77/95. È quindi opportuno che l'adeguamento degli strumenti contabili degli enti locali venga definito attraverso l'integrazione delle disposizioni dettate dalla citata normativa del 1995;

D) per quanto riguarda le regioni, si ritiene opportuno inserire i principi generali di adeguamento degli strumenti contabili alle metodologie di contabilità ambientale nella legge quadro di contabilità regionale (legge n. 335 del 1976); le regioni potranno in questo ambito specificare ulteriormente questi principi nelle rispettive leggi regionali di contabilità;

E) con riferimento ai soggetti tenuti a adottare il sistema di contabilità ambientale si ritiene che eventuali deroghe per i comuni al di sotto di una determinata soglia demografica siano giustificate solo in una fase transitoria, in quanto le esigenze conoscitive sottese all'introduzione di una contabilità ambientale non sarebbero pienamente soddisfatte da rilevazioni parziali;

F) sempre con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto, si ritiene opportuno valutare la sua introduzione anche per le imprese private attraverso appropriati meccanismi, ad esempio di incentivazione fiscale (come il credito d'imposta) e nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area;

G) per quanto riguarda gli enti territoriali la redazione di un bilancio eco-

logico territoriale potrebbe costituire un criterio di priorità rispetto ai progetti di investimento per i patti territoriali;

H) si ritiene opportuno attribuire anche agli enti locali competenze specifiche in merito all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini nelle materie relative alla sostenibilità dello sviluppo, nonché alla disciplina dell'adeguamento degli strumenti contabili ».

Il Presidente Mario PEPE, nel rilevare come il parere affronti in termini articolati e corretti dal punto di vista dei soggetti del territorio il complesso problema della valutazione dei costi di utilizzo delle risorse naturali, suggerisce di evidenziare la connessione che a suo avviso deve sussistere tra bilancio ambientale e pianificazione urbanistica.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) è dell'avviso che per le regioni a statuto speciale e le province autonome, che sono titolari di potestà legislativa primaria in materia, sia necessario inserire un'apposita clausola che preveda che l'adeguamento ai principi della legge avviene nel rispetto dei relativi statuti di autonomia.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, conviene sull'opportunità delle osservazioni avanzate dai colleghi; conseguentemente integra il punto G) della proposta di parere, inserendo in fine il seguente periodo: « potrebbe anche costituire un utile strumento da affiancare ai piani urbanistici; rispetto a tale ultimo scopo le regioni naturalmente possono dare gli indirizzi di propria competenza; ». Inserisce inoltre il seguente punto: « I) per le regioni a statuto speciale e le province autonome, che sono titolari di potestà legislativa primaria in materia, è necessario inserire un'apposita clausola che preveda che l'adeguamento ai principi della legge avviene nel rispetto dei relativi statuti di autonomia ».

Con le suddette integrazioni, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3°  
COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA**

**Disegno di legge:**

**Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (C. 5809)**

(Parere alle Commissioni V e XI riunite della Camera dei deputati)

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Eugenio Mario DONISE (DS), *relatore*, nel richiamarsi alla relazione e al parere già espresso dalla Commissione sull'atto Senato n. 3593, testo iniziale del disegno di legge oggi in esame, sottolinea che le molte modifiche ed integrazioni apportate successivamente nel corso dell'esame al Senato discendono soprattutto dall'esigenza di allineare il provvedimento con i contenuti del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, che delinea un quadro strategico di interventi improntati al metodo della concertazione con le parti sociali e con i soggetti delle autonomie. Ricorda inoltre che alcuni importanti interventi previsti nel disegno di legge sono stati anticipati con il decreto-legge n. 63 del 12 marzo scorso, recante misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione. Si tratta in particolare di misure di riduzione della fiscalità (« superdit ») e di procedure accelerate per l'affidamento in concessione delle autostrade Salerno-Reggio Calabria e Pedemontana veneta. In conclusione, propone di ribadire il parere favorevole già espresso nella seduta del 12 novembre scorso.

Il Presidente Mario PEPE ritiene opportuno che nella proposta di parere si affermi la centralità delle regioni nel

campo delle politiche del lavoro e dello sviluppo, nel riordino del CIPE e nel settore della cosiddetta formazione di eccellenza.

Interviene quindi il senatore Giorgio SARTO (Verdi), che si sofferma sull'articolo 9 del disegno di legge, riguardante la Pedemontana veneta. Egli è dell'avviso che debbano essere ritenute prevalenti nella definizione di tale arteria stradale le prescrizioni dell'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 448 del 1998 (collegata alla manovra finanziaria per il 1999) rispetto all'accordo del 1° agosto 1997 tra regione Veneto e Governo, che non è uno strumento legislativo. Propone pertanto un'osservazione tendente a chiarire la questione nel senso da lui indicato.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) rileva che con il decreto-legge si intende introdurre una normativa di copertura per il periodo che va dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo fino all'approvazione del disegno di legge in esame. Pertanto è opportuno che il testo di quest'ultimo si allinei al quello del decreto-legge al fine di evitare una successione di normative differenti.

Il deputato Eugenio DUCA (DS) richiama l'attenzione sull'articolo 51, in materia di fondi disponibili degli enti previdenziali, che riprende, con modificazioni, una disposizione assai contestata del collegato di sessione, poi soppressa nel corso dell'esame da parte del Senato anche sulla base del parere espresso dalla Commissione. Ritiene opportuno che nel parere sia inserita un'apposita osservazione che evidenzi l'esigenza di un approfondimento su tale punto. Chiede inoltre un chiarimento sul senso da attribuire all'articolo 10, che porta a sette anni il termine per la perenzione amministrativa dei residui delle spese in conto capitale. Per il resto, egli esprime un giudizio positivo sul provvedimento, che reca disposizioni fondamentali per lo sviluppo degli investimenti e dell'occupazione.

Il Presidente Mario PEPE conviene con il deputato Duca in ordine all'apparente contraddizione tra un provvedimento che tende ad accelerare gli investimenti e una misura che prevede l'allungamento del periodo di perenzione amministrativa.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), con riferimento alla questione della Pedemontana veneta, ribadisce il suo giudizio critico, già espresso in altre occasioni, in ordine alla decisione di destinare finanziamenti statali alla costruzione di tale autostrada, scelta che contrasta con la precedente indicazione secondo cui essa sarebbe stata realizzata senza oneri per lo Stato. Ritiene inoltre necessario fare chiarezza sulla portata dei riferimenti contenuti nell'articolo 9 del disegno di legge, nel senso di precisare che le prescrizioni che definiscono la Pedemontana veneta sono quelle contenute nella legge collegata alla finanziaria, chiarimento oltremodo necessario al fine di prevenire una confusione normativa che non potrebbe che ingenerare ragioni di contenzioso.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) manifesta la sua perplessità per il fatto che non si sia rinegoziato l'accordo Stato-regione Veneto.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) sottolinea la necessità, in nome della certezza del diritto, di evitare per quanto possibile successione o sovrapposizione di normative diverse.

In conclusione del dibattito il senatore Eugenio DONISE (DS), *relatore*, formula la seguente proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 5809, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della nor-

mativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”;

richiamato il proprio precedente parere favorevole, espresso nella seduta del 12 novembre scorso, sull'atto Senato 3593, recante il testo iniziale presentato dal Governo;

rilevato che le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato sono correlate agli impegni derivanti dall'adozione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, concertato con le parti sociali e con il sistema delle autonomie;

ritenuto che appaiono condivisibili le suddette modifiche, che concernono, per quanto riguarda le materie di interesse regionale, il settore degli investimenti pubblici (intese istituzionali di programma e *project financing*, articoli 4 e 5), la tutela del territorio (snellimento delle procedure per opere in zone terremotate, articoli 13 e 14, misure per le calamità naturali, articolo 38), il settore dei trasporti (piano nazionale per la sicurezza stradale, articolo 30, e interventi per risolvere il problema della continuità territoriale della Sardegna, articolo 34), nonché il settore dell'agricoltura (istituzione del fondo per lo sviluppo, semplificazione delle procedure per il riordino fondiario, articolo 24);

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del disegno di legge C. 5809, con le seguenti osservazioni:

1) in primo luogo si sottolinea la centralità delle regioni in particolare per quanto riguarda il metodo della concertazione tra sistema delle autonomie e Governo nelle politiche del lavoro, dello sviluppo e dell'occupazione; va inoltre valorizzata la partecipazione delle regioni nel processo di riordino del CIPE; si evidenzia anche il fondamentale ed impegnativo ruolo delle regioni nella formazione d'eccellenza (articolo 65);

2) si ritiene necessario approfondire ulteriormente il problema connesso con l'applicazione dell'articolo 51 (fondi disponibili degli enti previdenziali), prevedendo al riguardo tutte le più opportune garanzie;

3) con riferimento all'articolo 9, si chiede di chiarire puntualmente a quali prescrizioni normative si debba far riferimento per la definizione della Pedemontana Veneta, anche per garantire certezza del diritto e prevenire fattori di contenzioso ».

**La seduta termina alle 14.30.**